per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1º febbraio 1983; maggiorazione che per i 2 punti rilevati per il trimestre agosto-ottobre 1984 è di L. 13.600

per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre novembre 1984-gennaio 1985, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre agosto-ottobre 1984.

#### Decreta:

Per il trimestre 1º novembre 1984-31 gennaio 1985 la indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 706.341.

Per l'anno 1984, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta in aggiunta alla tredicesima mensilità del personale in attività di servizio è di L. 657.941.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addi 14 novembre 1984 Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 89

(6094)

### MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 ottobre 1984.

Inserimento dell'Associazione nazionale sommergibilisti italiani in congedo e dell'Associazione nazionale per il conferimento del titolo di cavaliere della Patria nell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982 concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati.

### IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare e, in particolare, il terzo comma dell'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982, concernente norme di collegamento della rappresentanza militare con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati;

Visto il decreto ministeriale 1º ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 18 ottobre 1983, con il quale al punto 2 dell'elenco allegato al suddetto decreto ministeriale 5 agosto 1982 è stata aggiunta l'Associazione nazionale decorati di medaglia mauriziana;

Accertato che l'Associazione nazionale sommergibilisti italiani in congedo (ANSICO) e l'Associazione nazionale per il conferimento del titolo di cavaliere della Patria hanno i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 1 del medesimo decreto ministeriale 5 agosto 1982;

#### Decreta:

Alle associazioni indicate al punto 2 dell'elenco allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1982, come modificato dal decreto ministeriale 1º ottobre 1983, sono aggiunte l'Associazione nazionale sommergibilisti italiani in congedo (ANSICO) e l'Associazione nazionale per il conferimento del titolo di cavaliere della Patria.

Roma, addì 25 ottobre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

(5945)

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 20 ottobre 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Rivisondoli, Roccapia, Pescocostanzo e Roccaraso.

### IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'ap-

plicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, comma 2, lettera a), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la lettera in data 17 agosto 1983 del comitato pro difesa paesaggistica di Rivisondoli con la quale si segnala in atto la realizzazione a circa 2 km dal centro abitato di Rivisondoli, in località Madonna della Portella di un centro residenziale per 450 appartamenti a scopo speculativo, con conseguente gravissima ed irresponsabile menomazione di un ambiente che, sotto l'aspetto naturalistico, archeologico, storico e turistico rappresenta un unicum, in campo nazionale;

Vista la ministeriale n. 30714 del 10 novembre 1983 con la quale, nel far presente la situazione, si invitava la regione Abruzzo a comunicare quali provvedimenti intendesse adottare, nella propria competenza delegata,

per la salvaguardia della zona;

Vista la nota della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila numero 18301/BN/AQ in data 14 dicembre 1983, con la quale veniva comunicato che — trattandosi di zona non sottoposta a tutela — era stata segnalata alla regione Abruzzo la possibilità di un intervento vincolistico ai sensi della legge precitata per la salvaguardia dell'intero territorio;

Vista la nota n. 2809 del 30 settembre 1983, con la quale la regione Abruzzo assicura, nell'esercizio delle sue funzioni delegate ex citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, l'impegno di inoltrare alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali una proposta di individuazione e delimitazione del beni assoggettabili a tutela ambientale;

Vista, altresì, la ministeriale n. 966/VIII/4/b/2, ln data 1º febbraio 1984, con la quale veniva richiesto, sia alla

soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, che alla regione Abruzzo, di dare seguito alle note sopraindicate;

Considerato che nessun provvedimento è stato adottato dalla regione Abruzzo per la protezione e la salvaguardia della zona;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla tutela, ai sensi della precitata normativa, della zona degli Altipiani maggiori interessante i comuni di Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso, stante la singolare peculiarità del territorio, composto da una pluralità di cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale uniti ad aspetti e valori estetico-tradizionali, nonché di bellezze panoramiche e punti di vista dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze. Costituiscono singolarità dal punto di vista geologico con caratteri di bellezza panoramica gli altipiani maggiori denominati Piano di Cinque Miglia, il Prato, Piano dell'Aremogna, Quarto Grande, Del Barone, Del Molino, i quali, per essere disposti in successione e semicerchio, compongono una struttura unitaria continua e pianeggiante d'alta quota che offre la visione ampia di un paesaggio cromaticamente variabile col mutare delle stagioni, verde e rasato d'estate, bianco e silenzioso per le nevi e la vegetazione bassa d'inverno;

Vista la relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, unitamente alla documentazione grafica e fotografica;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali espresso nella seduta del 6 settembre 1984, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

### Decreta:

La zona degli Altipiani maggiori interessante i comuni di Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso — come delimitata, e per i motivi di cui alla relazione del soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila, ed alla annessa planimetria, relazione e planimetria che fanno parte integrante del presente provvedimento — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lettera a), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che i comuni di Roccapia, Rivisondoli, Pescocostanzo e Roccaraso provvedano all'affissione agli albi comunali della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto entro un mese dalla sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Abruzzo, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona stessa, nonché ai competenti organi centrali e periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 20 ottobre 1984

p. Il Ministro: GALASSO

(Omissis).

(5984)

X

DECRETO 21 ottobre 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano del Marsi, Massa d'Albe, Ovindoli e Lucoli.

## IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore dei beni ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 82, secondo comma, lettera a), del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto che articoli di stampa, segnalazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di associazioni protezionistiche hanno segnalato la realizzazione di interventi distruttivi su zone di altissimo valore naturalistico dell'Abruzzo, nell'area del gruppo montuoso del Velino-Sirente-Valle di Teve, incluso nella zona del Preparco nazionale d'Abruzzo, interventi che provocherebbero movimenti di terra, sbancamenti di roccia e distruzione di aree boschive, danneggiando irreparabilmente sia il patrimonio paesistico della zona, sia quello naturalistico e scientifico;

Vista la ministeriale n. 4093 del 4 dicembre 1982 con la quale, nel far presente la situazione, si invitava la regione Abruzzo ad assumere proprie determinazioni per la tutela ambientale della zona, in virtù della competenza delegata;